

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 26/2/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Anna Losurdo;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto pervenuto al COA di Venezia in data 3.10.2012 l'Avv. [ESPONENTE] del Foro di Roma aveva esposto:

- che si era domiciliato, nel maggio 2011, presso l'Avv. [TIZIO] del Foro di Verona, incaricandolo di provvedere al deposito, presso il Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave, del ricorso per ingiunzione a favore della [ALFA] s.p.a. e contro la [BETA] e di curare i successivi adempimenti;
- che l'Avv. [TIZIO] aveva incaricato a sua volta l'Avv. [RICORRENTE] di svolgere detti incombenzi;
- che con mail del 5.5.2012 l'Avv. [TIZIO] lo aveva informato che l'Avv. [RICORRENTE] si era rifiutato di restituire il decreto ingiuntivo - nel frattempo munito di formula esecutiva – prima del pagamento della propria parcella, che aveva inviato, in data 31.1.2012, direttamente alla [ALFA] s.p.a., senza avvisare di tanto il procuratore costituito;
- che alla lettera del 16.7.2012, con la quale l'esponente aveva reiterato la richiesta di restituzione del titolo esecutivo invitandolo, nel contempo, a rettificare l'avviso di parcella espungendo le somme esposte a titolo onorario, l'Avv. [RICORRENTE], con fax 18.7.2012, dopo aver precisato di aver ricevuto l'incarico dall'Avv. [TIZIO], preannunciava, atteso il rifiuto della [ALFA] s.p.a. di provvedere al pagamento della parcella inviata, il deposito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del titolo e del fascicolo per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta;
- che alla successiva lettera del 13.9.2012, con la quale l'esponente lo aveva invitato nuovamente alla restituzione del titolo esecutivo - dichiarandosi nel contempo pronto al pagamento delle spese e dei diritti corrispondenti all'attività espletata - l'Avv. [RICORRENTE], in data 18.9.2012, aveva risposto che avrebbe provveduto a depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia il titolo e il relativo fascicolo, nonché a richiedere la liquidazione delle competenze;
- che la mancata restituzione del titolo esecutivo aveva ritardato l'“esperimento dell'azione esecutiva, cagionando alla [ALFA] s.p.a. gravi danni.

Pertanto, l'Avv. [ESPONENTE] aveva chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia di rendere disponibile il titolo esecutivo depositato – come affermato dall'Avv. [RICORRENTE] - presso gli uffici e, in mancanza, di adoperarsi affinché il collega provvedesse alla restituzione del titolo predetto; aveva chiesto, inoltre, laddove ritenuto necessario, l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] "*per violazione dei doveri di leale collaborazione con i colleghi Avv. [ESPONENTE] del Foro di Roma e Avv. [TIZIO]*".

Con comunicazione 22.10.2012, inviata via PEC all'Avv. [ESPONENTE] e per conoscenza all'Avv. [RICORRENTE] - il COA di Venezia rese noto che a quella data non risultava depositata "*alcuna istanza dell'Avv. [RICORRENTE], volta ad ottenere la liquidazione di*

parcella relativa a prestazioni rese a favore di [ALFA] s.p.a. Conseguentemente il titolo cui si fa riferimento non è nella disponibilità di questo Consiglio”.

Con comunicazione 18.01.2013, inviata via PEC in data 18.01.2013, il COA di Venezia informò l'Avv. [RICORRENTE] dell'esposto pervenuto e lo invitò a presentare le proprie deduzioni difensive.

L'Avv. [RICORRENTE] depositò le proprie controdeduzioni in data 20.2.2013 ed espose: di aver provveduto a depositare il ricorso per ingiunzione promosso da [ALFA] s.p.a. e a curarne i successivi adempimenti, su incarico dell'Avv. [TIZIO] del Foro di Verona e non dall'Avv. [ESPONENTE] con il quale non aveva intrattenuto alcun rapporto professionale; di non aver percepito, in relazione all'attività svolta, alcun compenso; di non aver mai ricevuto personalmente richieste di restituzione del titolo esecutivo de quo anche perché assente dallo studio a far data dal 19.6.2012 in quanto raggiunto da misura cautelare disposta dalla Magistratura di Napoli, cui era conseguito da parte dello stesso COA il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale; di aver tentato di far pervenire ai suoi collaboratori - una volta informato delle contestazioni avanzate dall'Avv. [ESPONENTE] circa la misura delle voci esposte in parcella – la richiesta di presentare al COA di Venezia la richiesta di liquidazione delle competenze maturate, allegando alla stessa i relativi documenti, compreso il titolo esecutivo, affinché fosse restituito alla [ALFA] spa; di aver appreso solo al rientro in studio, una volta letto l'esposto, che i suoi collaboratori non avevano provveduto a inoltrare al Consiglio dell'Ordine la richiesta di liquidazione della parcella e a depositare la necessaria documentazione, compreso il titolo esecutivo in questione; che detta mancanza era dipesa dal fatto che, durante il tempo in cui era stato sottoposto alla misura cautelare, non aveva potuto avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi; che in data 19.2.2013 aveva restituito il titolo esecutivo alla [ALFA] s.p.a..

Nella seduta del 15.4.2013, il COA di Venezia deliberò l'apertura del procedimento disciplinare e formulò il capo di incolpazione; la delibera fu notificata all'Avv. [RICORRENTE] e al pubblico Ministero in data 30.5.2013 e 11.6.2013.

La citazione a comparire alla udienza dibattimentale del 26.2.2014 fu ritualmente notificata all'incolpato e al Pubblico Ministero in data 13.12.2013.

In data 18.2.2014, l'Avv. [RICORRENTE] depositò una nota con la quale nominò il proprio difensore, depositò alcuni documenti e chiese l'ammissione della teste [MEVIA], che fu autorizzata con provvedimento del 19/2/2014.

All'udienza del 26.2.2014, l'incolpato comparve assistito dal difensore di fiducia, il quale depositò una memoria difensiva con la quale *“premessa l'entrata in vigore della nuova*

legge professionale e la conseguente abrogazione ipso iure della precedente il 02 febbraio 2013" presentò le seguenti " Eccezioni preliminari al dibattimento disciplinare:

1) voglia il Consiglio revocare o annullare in sede di autotutela amministrativa ovvero dichiarare nullo ex art. 178 c.p.p. (cui rinvia l'art. 59 lett. n. L. prof.) il provvedimento d'incolpazione 15.04.2013 poiché:

- emesso in violazione di legge e segnatamente dell'art' 58 3°co. u. p. l prof., avendo il consigliere istruttore Avv. [CAIO] partecipato alla deliberazione, come risulta dal testo della stessa (cfr. ultima riga pag. 2);

- emesso in violazione di legge, e segnatamente dell'art, 59 nr. 2 L. prof in quanto privo di ogni informazione sui diritti di difesa dell'incolpato e particolarmente dell'indicazione del termine di 20 giorni, dei diritti di accesso visione e copia del fascicolo, della facoltà di depositare memorie e documenti, della facoltà di nominare un difensore e di rendere interrogatorio innanzi al Consigliere istruttore assistito dal difensore stesso (l'avviso non risulta presente nel fascicolo compulsato e fotocopiato dal difensore);

2) Voglia il Consiglio revocare o annullare in sede di autotutela amministrativa, ovvero dichiarare nullo ex art. 178 e. p. p. (cui rinvia l'art. 59 lett. n, L. prof.) il provvedimento 02.12.2013 di citazione a giudizio per l'udienza dibattimentale odierna, poiché:

- emesso in violazione di legge e segnatamente dell'art.59 lett. c L, prof, In assenza dell'obbligatoria richiesta del consigliere istruttore decorso il termine di 20 giorni dalla notifica dell'incolpazione all'iscritto (a richiesta non risulta presente nel fascicolo compulsato e fotocopiato dal difensore);

- emesso in violazione di legge cioè senza preavviso a tutti i Consiglieri dell'Ordine dell'udienza fissata per il dibattimento (come da Cass. Sez. un. 27/01/2004 nr.1414; l'avviso non risulta presente nel fascicolo compulsato e fotocopiato dal difensore)";

- emesso in violazione di legge e segnatamente dell'art. 59 n. 4 L. prof poiché veniva fissato termine per presentare documenti e indicare a testimoni più sfavorevole all'incolpato di quello previsto dalla norma (pari a giorni 7 prima dell'udienza dibattimentale)."

All'esito della discussione, il Consiglio si ritirò per deliberare sulle questioni preliminari.

Con ordinanza letta in udienza, il Consiglio rigettò "tutte le eccezioni preliminari sollevate siccome infondate, da un lato poiché la normativa procedimentale introdotta dalla L. 247/2012 non è applicabile immediatamente, in attesa dell'istituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina e in attesa dell'adozione dei previsti regolamenti; dall'altro, perché la normativa previgente viene mantenuta dall'art. 65 L. 247/2012; dispone pertanto di procedersi oltre".

Venne, altresì, disposta la correzione del capo di incolpazione contenente un refuso, precisando che i mezzi di prova indicati erano quelli indicati nel capo di incolpazione deliberato originariamente dal COA; fu sentita la teste [MEVIA] e l'Avv. [RICORRENTE] si sottopose all'esame.

Chiusa l'istruttoria, il difensore dell'incolpato concluse per il proscioglimento dell'incolpato. Il COA di Venezia, in virtù delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale svolta, in particolare la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dai testi escussi, ritenne sussistente la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per la violazione dell'art. 42, canone I C.D.F., poiché, quale delegato dal domiciliatario della [ALFA] S.p.A., avendo svolto in favore di detta Società alcune attività propedeutiche all'emissione di un decreto ingiuntivo, una volta ottenuto l'originale del decreto ingiuntivo (che assumeva forza esecutiva in data 02.01.2012), aveva subordinato la restituzione alla [ALFA] S.p.A. del predetto atto al pagamento delle proprie competenze, provvedendo effettivamente alla restituzione solo una volta ricevuta la comunicazione dell'esposto disciplinare presentato nei propri confronti (ossia, in data 19.02.2013), in tal modo precludendo alla [ALFA] S.p.A. il tempestivo utilizzo del titolo esecutivo.

Pertanto, Il Consiglio applicò la sanzione dell'avvertimento.

La decisione del COA di Venezia fu notificata all'incolpato in data 8.19.2014.

Con ricorso depositato in data 20.10.2014 presso la segreteria del COA di Venezia, l'Avv. [RICORRENTE] impugnò la decisione e dedusse sei motivi di impugnazione.

Preliminarmente, reiterando l'eccezione già proposta innanzi al COA, l'incolpato lamenta la violazione degli artt. 58-59 della nuova Legge Professionale Forense (n. 247/2012), ritenuti immediatamente applicabili in virtù del disposto di cui all'art. 65 L.P.F. (secondo il ricorrente, anch'esso violato), del principio per cui le nuove disposizioni abrogano interamente le precedenti, della applicazione del principio di specialità e di quello della *lex mitior* nonché in ragione della interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina previgente.

Inoltre, l'incolpato chiede l'annullamento o comunque la riforma del provvedimento impugnato a causa della mancanza di prova certa in ordine alla propria responsabilità disciplinare, sussistendo invece ragionevoli dubbi al riguardo sulla base di circostanze di fatto non valutate dal COA di Venezia; in subordine, chiede l'applicazione nei propri confronti del "richiamo verbale" introdotto dall'art. 52, lett. b) L.P.F.

In particolare, l'incolpato sostiene che il C.O.A. di Venezia avrebbe invertito l'onere della prova, quantomeno nella parte in cui gli ha addebitato di non aver provato le proprie asserzioni attraverso adeguate prove testimoniali; e, nel contempo, avrebbe esercitato in

maniera non corretta il proprio potere istruttorio, omettendo di procedere alla citazione di due testimoni inizialmente ritenuti rilevanti.

Nel merito, il ricorrente lamenta l'assenza di profili di responsabilità disciplinare nelle condotte addebitategli, perché la consegna del decreto ingiuntivo alla [ALFA] S.p.A. gli sarebbe stata materialmente impossibile per le misure cautelari (sia penale che disciplinare) applicategli dal 19.06.2012 al 18.03.2013, in forza delle quali gli era proibito accedere al proprio studio: invece, nel periodo precedente all'applicazione di dette misure (e quindi dal gennaio 2012, allorché era venuto in possesso del decreto ingiuntivo), la restituzione dell'atto sarebbe stata impedita da una controversia sorta con l'esponente Avv. [ESPONENTE]; inoltre, l'illecito deontologico di cui all'art. 42 C.D.F. (ora 33 C.D.F.) non sarebbe integrato in ragione dell'assenza di un mandato difensivo da parte della [ALFA] S.p.A. - né direttamente né indirettamente (quale mero domiciliatario), avendo egli ricevuto un incarico informale da parte del domiciliatario Avv. [TIZIO].

In ogni caso, l'incolpato lamenta l'assenza di rilevanza disciplinare delle condotte addebitategli, in quanto giustificate dall'adempimento di un dovere impostogli dalle misure cautelari penale e disciplinare nonché dall'assenza di condotte alternative rispetto a quella tenuta.

Alla udienza del 17.12.2016 l'Avv. [RICORRENTE] non è comparso.

All'esito del dibattimento il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivazione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va anzitutto affermata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'Avv. [RICORRENTE].

Il procedimento in esame, infatti, è regolato dalla normativa precedente: è pacifico che la disciplina procedimentale introdotta dalla legge n.247 del 2012 al Titolo V non sia di immediata applicazione in quanto presuppone la costituzione dei consigli distrettuali di disciplina e l'adozione dei regolamenti del CNF (cfr. art. 50, co. 2 e 5); inoltre, l'art. 65, co. 1 stabilisce espressamente che fino alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti si applica la normativa previgente.

Sul punto la decisione del COA di Venezia è ineccepibile e correttamente motivata.

Al contrario, le eccezioni dell'appellante basate sulla nuova disciplina non possono essere accolte.

L'Incolpato, reiterando una eccezione già proposta dinnanzi al COA, lamenta la violazione: degli artt. 58-59 della nuova Legge Professionale Forense (n. 247/2012), ritenuti immediatamente applicabili in base all'art. 65 L.P.F. (anch'esso violato, secondo la tesi del ricorrente); del principio per cui le nuove disposizioni abrogano interamente le precedenti;

del principio di specialità e di quello della *lex mitior* e della interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina previgente.

Sulla scorta delle medesime argomentazioni, il ricorrente chiede l'applicazione nei propri confronti del "richiamo verbale" introdotto dall'art. 52, lett. b) L.P.F.

In merito alla presunta violazione dell'art. 58 L.P.F., secondo il ricorrente il provvedimento impugnato andrebbe dichiarato nullo in quanto il "Consigliere Istruttore" Avv. [CAIO] avrebbe partecipato alla deliberazione consiliare mediante la quale si decideva la citazione a giudizio dell'incolpato.

Il rilievo è infondato, giacché la suddetta norma fa riferimento al procedimento disciplinare celebrato dinnanzi al C.D.D., non ancora istituito all'epoca della celebrazione del giudizio disciplinare di cui si tratta.

Detta norma non è immediatamente applicabile perché non compatibile con il quadro sistematico all'epoca vigente; infatti, l'Avv. [CAIO] non aveva assunto il ruolo di "Consigliere Istruttore", bensì quello di "Consigliere relatore" nella fase predibattimentale: ruolo con caratteristiche e funzioni molto differenti rispetto a quelle proprie della nuova figura introdotta dalla Legge n. 247/2012, ma operativa dal 1° gennaio 2015.

Quanto alla eccepita violazione dell'art. 59 L.P.F., il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato andrebbe dichiarato nullo in quanto non gli sarebbero state comunicate le numerose "informazioni di garanzia" previste dalla citata norma.

Il rilievo è infondato.

Anche tale norma, come già osservato dal C.O.A. di Venezia nell'ordinanza di rigetto, fa riferimento al procedimento disciplinare celebrato dinnanzi al C.D.D., non ancora istituito all'epoca della celebrazione del giudizio disciplinare di cui si tratta e, pertanto, non è immediatamente applicabile in quanto non compatibile con il quadro sistematico all'epoca vigente.

Infatti, proprio in ragione del disposto di cui all'art. 65 L.P.F., che non investe affatto l'intero impianto dell'ordinamento professionale disciplinare, le poche novità introdotte dalla Legge n. 247/2012 a trovare immediata applicazione attengono a istituti di natura sostanziale e a profili estranei alla nuova disciplina del procedimento disciplinare che non necessitavano di regolamenti attuativi.

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione

nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico (Cass. civ., sez. Unite 20-05-2014, n. 11025; Cons. Naz. Forense 06-06-2015, n. 75)

Infine, la richiesta di applicazione del richiamo verbale di cui all'art. 52, lett. b) L.P.F. è palesemente inconferente: infatti, il richiamo verbale, per esplicita previsione normativa, non è sanzione disciplinare e, quindi, ad esso non è applicabile il regime intertemporale delineato dalla giurisprudenza di legittimità, giacché per tutti gli ulteriori profili dell'ordinamento disciplinare che non trovano la relativa fonte regolamentare nel codice deontologico resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative.

Quanto al merito della vicenda, la motivazione del provvedimento impugnato che ha portato il COA di Venezia alla affermazione della responsabilità dell'incolpato è corretta.

Infatti, la ricostruzione dei fatti contestati, così come prospettata nell'esposto, cioè la previa richiesta di pagamento dei compensi da parte dell'Avv. [RICORRENTE] e la mancata restituzione tempestiva dell'originale del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia sezione Distaccata di San Donà di Piave in data 21.6.2011 alla [ALFA] s.p.a., che l'aveva richiesto, mai è stata sostanzialmente contestata dall'Avv. [RICORRENTE], come si evince dal contenuto delle memorie difensive e dalle dichiarazioni rese durante la audizione dibattimentale innanzi al COA.

Inoltre, è del tutto irrilevante la dedotta giustificazione rappresentata dalla circostanza di essere rimasto assente dallo studio dal 9.6.2012 (data in cui il ricorrente era stato attinto dalla misura della custodia in carcere da parte dell'ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, sostituita il 3.7.2012 con quella degli arresti domiciliari, dal Tribunale del riesame di Napoli) fino al 21.1.2013 (data in cui la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con l'obbligo di dimora presso il Comune di Mestre dal Tribunale Penale di Napoli) e, nel contempo, di essere stato sospeso cautelatamente dall'esercizio della professione forense dal COA di Venezia dal 27.6.2012 al 18.3.2013.

Infatti, pur potendo ammettere le difficoltà comunicative con il proprio studio e la particolare situazione emergenziale derivanti all'Avv. [RICORRENTE] dalle restrizioni alla sua libertà personale e alla sua operatività professionale all'epoca, risulta acquisita la prova che la specifica vicenda riguardante la richiesta di restituzione da parte dell'Avv. [ESPONENTE] dell'originale del decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva gli era perfettamente nota e veniva da lui personalmente gestita.

In tal senso depongono sia la deposizione della segretaria dello studio sig.ra [MEVIA] sia le dichiarazioni spontanee rese in sede dibattimentale dallo stesso Avv. [RICORRENTE] che hanno confermato la circostanza.

Pertanto risulta accertato oltre ogni ragionevole dubbio, che nessun deposito è poi avvenuto presso il Consiglio dell'Ordine da parte dell'Avv. [RICORRENTE].

Il rigetto delle ulteriori richieste istruttorie da parte del COA di Venezia, lungi dall'essere immotivato e rientrando, comunque, nel potere discrezionale ad esso attribuito, appare del tutto coerente con le risultanze probatorie acquisite.

Parimenti infondato è il rilievo mosso dal ricorrente in ordine alla pretesa inversione dell'onere probatorio posta in essere dal COA, dal momento che la produzione documentale, la tempistica delle misure cautelari penale e disciplinare e le stesse dichiarazioni rese dall'incolpato hanno confermato la cronologia degli eventi e dei comportamenti posti in essere dall'Avv. [RICORRENTE].

Sotto questo aspetto la decisione del giudice di prime cure appare correttamente e logicamente motivata.

In ogni caso, qualunque fosse la giustificazione adottata per tale comportamento, l'originale del titolo non poteva in ogni caso essere trattenuto ai fini della liquidazione e pagamento del compenso e doveva essere immediatamente restituito.

Infatti, il canone I dell'art. 42 del Codice Deontologico prescrive che l'Avvocato, quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso, può trattenere senza il consenso della parte soltanto copia della documentazione.

Il COA di Venezia, pertanto, ha correttamente ritenuto che la mancata restituzione dell'originale del titolo dovesse essere sanzionata sotto il profilo deontologico, atteso che ai sensi degli artt. 2235 cod. civ. e 42 Codice Deontologico, l'Avvocato non ha alcun diritto di ritenzione degli (originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi.

Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione (Cassazione Civile, SS.UU., 17/11/2011 n° 24080; cfr. Cons. Naz. Forense 29-12-2014, n. 215 Cons. Naz. Forense 16-04-2014, n. 68)

Appare congrua al caso di specie la sanzione dell'avvertimento applicata dal COA di Venezia in quanto, come è noto, agli organi disciplinari (in prima istanza il COA; il CNF in sede di appello) è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura del comportamento deontologicamente non corretto.

La violazione contestata all'Avv. [RICORRENTE], disciplinata dall'art 42 del codice deontologico previgente, trova oggi la sua previsione nella nuova disposizione dell'art 33

(CDF), che prevede l'avvertimento come sanzione edittale per la violazione di cui al primo comma e la censura quale sanzione edittale per la violazione di cui al secondo comma.

Dal momento che l'Avv. [RICORRENTE] ha posto in essere entrambi i comportamenti sanzionati dalla norma, la sanzione dell'avvertimento applicata dal COA, anche alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dal nuovo Codice deontologico appare congrua dal momento che, la sanzione aggravata, nella fattispecie in esame, porterebbe quantomeno alla previsione della censura, mentre, per le ragioni esposte, non potrebbe di certo applicarsi il richiamo verbale.

Per tutte queste ragioni, la conferma della sanzione dell'avvertimento, tenuto conto delle circostanze aggravanti applicabili nella fattispecie in esame, appare congrua nel rispetto dei principi affermati.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2016;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria